

## *Res publica* Approfondimenti

Capitolo B, Lezione 1, par. 3, pag. 62

### Come sono tracciati i confini degli Stati?

**I confini terrestri** sono solitamente stabiliti con accordi sottoscritti dagli Stati confinanti.

Nella convulsa storia d'Europa tali accordi sono stati spesso parte dei trattati di pace con cui si è posto fine alle guerre. E poiché di guerre ce ne sono state molte, le linee di confine hanno subito molti e ripetuti aggiustamenti. Non sempre, tuttavia, i confini tra gli Stati sono determinati da un trattato. A volte essi sono il frutto di una situazione di fatto prolungata nel tempo e mai contestata.

Il confine tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, per esempio, non è stabilito in nessun trattato, ma è ugualmente rispettato dai due Paesi sulla base di un'antica consuetudine (i confini di San Marino vennero tracciati nel 1463, quando lo Stato italiano ancora non esisteva).

Più spesso lo stabilirsi di *confini taciti* è favorito dall'esistenza di barriere naturali come le catene montuose o i fiumi.

**I confini marittimi** segnano il limite tra le acque territoriali e il mare libero dove la navigazione è soggetta soltanto alle norme del diritto internazionale. L'estensione delle acque territoriali, in passato, era limitata a tre miglia marine perché questa era la gittata massima dei cannoni costieri: si trattava, pertanto, della fascia di mare realmente difendibile. Oggi la questione dell'estensione non è più tanto legata a problemi di natura difensiva (potendo i moderni missili attraversare i mari da un capo all'altro), quanto piuttosto a interessi di natura economica. Gli Stati costieri tendono infatti ad ampliare le proprie acque territoriali per assicurarsi lo sfruttamento esclusivo delle risorse ittiche o dei giacimenti sottomarini.

La *Convenzione sul diritto del mare*, siglata nel 1982 a Montego Bay, in Giamaica, ha cercato di mettere un po' d'ordine in tema di acque territoriali, fissandone l'estensione massima a 12 miglia marine dalla costa. Al contempo è stata riconosciuta l'esistenza di una cosiddetta «zona economica esclusiva» che si estende fino al limite della 200 miglia marine dalla costa. Le risorse economiche ricavabili all'interno di questo braccio di mare appartengono allo Stato costiero, ma rimane salvo, per gli altri Stati, il diritto di navigazione, di sorvolo e ogni altro diritto riconosciuto dalle consuetudini internazionali. A questa convenzione non tutti gli Stati hanno aderito e ciò lascia tuttora spazio a frequenti e talvolta duri contrasti, soprattutto in tema di pesca.